



NOTA

OGGETTO: Riduzione di costo per gasolio e GPL impiegato in particolari zone geografiche. Revisione del decreto 9.03.1999

Per opportuna informazione, si trasmette copia della nota con cui il Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – informa della imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un nuovo Decreto interministeriale che revisiona l'elenco dei Comuni di "Fascia E" non metanizzati, tramite una modifica della Tabella A allegata al DM 9.03.99 e s.m.i.

Il provvedimento prevede l'esclusione dalla Tabella di alcuni Comuni ricadenti nella fascia climatica E e per i quali è stata riscontrata l'avvenuta metanizzazione: in tali comuni sarà necessario che venga adottata la delibera comunale per individuare le eventuali frazioni non metanizzate che potranno continuare a godere della riduzione di costo in argomento.

Si segnala che le disposizioni del provvedimento entreranno in vigore il 1° gennaio 2016 e, pertanto, da tale data nei Comuni indicati nella tabella allegata l'agevolazione fiscale non potrà essere più applicata.

Per quanto concerne i suddetti Comuni di fascia climatica E che risultano non più metanizzati - e, pertanto, esclusi dalla Tabella allegata al DM 9.03.99 – **risulta necessario che le amministrazioni comunali si attivino al fine di individuare le frazioni del territorio fuori dal centro abitato che risultano non metanizzate, adottando la relativa delibera di Consiglio ai sensi di quanto previsto nell'articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.**

In proposito, si ricorda che solo a seguito della adozione della suddetta delibera di Consiglio sarà possibile per le zone ivi indicate poter nuovamente godere della riduzione di prezzo sui combustibili GPL e gasolio riscaldamento.

A tal riguardo, va altresì ricordato che l'articolo 4, comma 2, del Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268 - convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2000, n. 354 e come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge n.388 del 23 dicembre 2000 - precisa che per **"frazioni di Comuni"** si devono intendere **"le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse"**.

Ne consegue che - così come chiarito dalla nota dell'Agenzia delle Dogane n° 41017 del 12.04.2010 (vd. all.) - per effetto del combinato disposto dell'articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 4, comma 2 del Decreto Legge 30

settembre 2000, n. 268, il beneficio fiscale di cui trattasi risulta applicabile ai quantitativi dei combustibili (gasolio e GPL) impiegati nelle **“porzioni edificate** (dei comuni ricadenti nella zona climatica “E” di cui al predetto decreto n. 412/93, esclusi dall’elenco redatto con decreto del Ministro delle Finanze e individuate con delibera di Consiglio dagli enti locali interessati) **non metanizzate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse”**. Tenuto conto di quanto sopra, tutto il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un’unica “frazione” (comprendente anche le case sparse, ed a qualunque altitudine siano collocate), nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte “non metanizzata”.

Con riferimento a quanto sopra, si invitano le amministrazioni comunali i cui Comuni sono stati esclusi dall’elenco dei comuni non metanizzati a seguito del provvedimento in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ad adottare nel più breve tempo possibile le delibere consiliari di individuazione delle eventuali frazioni non metanizzate al fine di consentire ai cittadini ivi situati di poter continuare a godere della riduzione di costo in oggetto senza soluzioni di continuità.

*A cura del Dipartimento attività produttive Anci
Roma 22 dicembre 2015*